



# CITTA' DI SANTENA

*Provincia di Torino*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**SEDUTA IN DATA 28/07/2016**

**N. 86**

### **OGGETTO :**

**Progetto CHALLENGES FOR YOUTH - SFIDE PER LA GIOVENTU' – proposta di contributo straordinario alla Cooperativa Sociale Mirafiori Onlus per attività del Centro Giovani.**

L'anno **duemilasedici**, addì **ventotto**, del mese di **luglio**, alle ore **20** e minuti **30**, nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Pr.</b>	<b>As.</b>
<b>BALDI Ugo</b>	Sindaco	X	
<b>GHIO Roberto</b>	Assessore Anziano	X	
<b>ROMANO Paolo</b>	Assessore	X	
<b>POLLONE Lidia</b>	Assessore		X
<b>MASTROGIOVANNI Walter</b>	Assessore	X	
<b>OLLINO Dinamaria</b>	Assessore	X	
<b>Totale</b>		<b>5</b>	<b>1</b>

e così in numero sufficiente a deliberare.

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Avv. LO PRESTI Guglielmo la Giunta Comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **Progetto CHALLENGES FOR YOUTH - SFIDE PER LA GIOVENTU' – proposta di contributo straordinario alla Cooperativa Sociale Mirafiori Onlus per attività del Centro Giovani.**

L'Assessore alle Politiche Giovanili e Culturali Paolo Romano di concerto con i Consiglieri incaricati – Rosella Fogliato e Francesco Maggio – così relazionano:

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 26/02/2014 con la quale è stato approvato il progetto della Cooperativa Sociale Mirafiori Onlus CHALLENGES FOR YOUTH - SFIDE PER LA GIOVENTU', aggiudicataria dell'appalto per la gestione dei servizi bibliotecari culturali ricreativi e sportivi.

Dato atto che il predetto atto deliberativo esplicita le motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione ad approvare e cofinanziare, unitamente alla Compagnia di San Paolo, il progetto giovani.

Evidenziato che il progetto si prefiggeva in sintesi di raggiungere i seguenti principali obiettivi:

- a) Promuovere spazi di aggregazione e protagonismo giovanile;
- b) Formare giovani "Formatori peer" a sostegno degli adolescenti;
- c) Incentivare forme di incontro e confronto tra i giovani;
- d) Realizzare scambi formativi e culturali.

Posto in evidenza che con deliberazione n. 9 del 11/02/2016 la Giunta Comunale ha approvato il rendiconto di chiusura del progetto con relativo saldo alla Cooperativa in questione;

Rilevato che, nonostante la chiusura formale a dicembre 2015, a partire dal mese di gennaio 2016 molte delle attività promosse dal programma hanno continuato ad esistere, segno della forte volontà dei giovani di essere protagonisti della loro città. In particolare all'interno del Centro Giovani sono attivi:

- La web radio, recentemente rinominata *radiobaseduepuntozero*, in ricordo di una storica radio attiva a Santena negli anni settanta, a condurla con appuntamenti settimanali è un gruppo di giovani guidati da un coordinatore;
- La redazione del trimestrale Santena News coordinata dal giornalista professionista Filippo Tesio;
- Il blog Date N'andi composto da un eterogeneo gruppo di giovani provenienti da Santena, Cambiano, Chieri, Poirino e Villastellone e coordinato dalla giovane cittadina Giulia Tesio;
- La sala studio autogestita e aperta tutti i giorni dal lunedì al sabato al mattino e pomeriggio;
- Lo spazio per il sostegno scolastico *peer to peer*, dove giovani studenti universitari santenesi svolgono attività di aiuto compiti per i bambini delle scuole medie.

Considerato che :

- La Cooperativa Sociale Mirafiori Onlus ha continuato a sostenere il Centro Giovani, facendo fronte a diverse spese finalizzate all'attuazione delle attività sopra citate;
- Con nota giunta il 27/7/2016 con protocollo n. 0008318 la suddetta Cooperativa, nella persona del Presidente Luca Cordaro, ha fatto richiesta di contributo straordinario a parziale copertura delle spese sostenute.

Richiamato l'art. 9 del Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione (RO/008 ed.2 rev.2) che così recita: "*I documenti*

contabili (fatture, ricevute fiscali, borderò scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare la spesa sostenuta e comunque di importo non inferiore alla sovvenzione erogata dall'Amministrazione Comunale per il progetto”.

Riscontrato che secondo il **parere n. 9 del 2006 espresso dalla corte dei Conti – Lombardia nell'adunanza del 20.7.2006** concernente l'ammissibilità dell'erogazione di contributi a favore di soggetti terzi che operino sul territorio comunale, risulta che: *"In base alle norme ed ai principi di contabilità pubblica non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere i fini che, in base all'ordinamento, deve perseguire. Tanto più in relazione alla necessaria attuazione del principio di sussidiarietà che ha trovato esplicito riconoscimento nell'art.118 della Costituzione, a seguito della recente modifica del Titolo V, parte seconda della legge fondamentale della Repubblica. All'interno dell'orientamento generale e o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto. Infatti, se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare le esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l'attribuzione di beni, anche se apparentemente a "fondo perso", non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'Ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. La natura pubblica o privata del soggetto che riceve l'attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che l'attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fini dell'ente pubblico, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi natura privata e nella stessa attività amministrativa è previsto dalla legge n. 15 del 2005, che ha modificato la legge sul procedimento amministrativo, che l'amministratore agisca con gli strumenti del diritto privato ogni qualvolta non sia previsto l'obbligo di utilizzare quelli di diritto pubblico.*

*Occorre considerare, però, che ogni qualvolta l'amministrazione ricorre a soggetti privati per raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici di natura patrimoniale le cautele debbono essere maggiori, anche al fine di garantire l'applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l'attività amministrativa.*

*Pertanto, l'attribuzione patrimoniale è da considerarsi lecita solo se finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune.*

*In caso contrario, l'attribuzione non troverebbe alcuna giustificazione”.*

Inoltre secondo il **parere n. 66/2011 della Corte dei Conti Piemonte Sezione Regionale di Controllo** - *la qualificazione in concreto della fattispecie, ai fini dell'applicazione dei divieti e delle restrizioni recate dalle norme citate, spetta solo ed esclusivamente agli organi del Comune, i quali per altro potranno riferirsi alle conclusioni contenute nel presente parere, evidenziando, nella motivazione dei provvedimenti assunti, le finalità e i presupposti che sono alla base della spesa, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte per l'erogazione del servizio, considerati sia i programmi e i progetti sviluppati nel settore socio-economico locale, sia quanto effettuato negli esercizi precedenti.*

Vista la **L. 241/90 - Art. 12** (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) 1. *" La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1."*

Visto il parere della **Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 21/11/2013** – avente ad oggetto: *"Trattamento agli effetti dell'IVA dei contributi erogati da amministrazioni pubbliche – Criteri generali per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni, come contributi o corrispettivi”.*

Visto altresì l'art. 20 del predetto **regolamento comunale** il quale stabilisce che *"l'assegnatario dei contributi sia ordinari che straordinari dovrà fornire un dettagliato rendiconto delle spese sostenute. L'assegnatario dovrà allegare i giustificativi solo qualora benefici di un contributo ordinario o straordinario superiore ad €. 1.500,00. I documenti contabili giustificativi (fatture, ricevute fiscali, borderò, scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare le spese sostenute”*

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale;

Premesso quanto sopra, l'Assessore alle Politiche Giovanili e Culturali – Paolo Romano - di concerto con i Consiglieri incaricati – Rosella Fogliato e Francesco Maggio – propongono che la Giunta Comunale:

**DELIBERI**

quanto segue:

1. di autorizzare l'erogazione, a favore della Società Cooperativa Sociale Mirafiori Onlus, nella persona del presidente Luca Cordaro, della somma di €. 2.000,00 a titolo di contributo straordinario per il proseguimento da gennaio 2016 del Progetto *Sfide per la gioventù* per le motivazioni espresse in premessa;
2. di allegare alla presente sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale, la nota di richiesta di contributo da parte della suddetta cooperativa;
3. di dare atto che la somma di €. 2.000,00 troverà capienza a carico del codice di bilancio 12.05.1.04 "Iniziative a favore della gioventù" Cap. 1908, di cui al bilancio dell'esercizio finanziario 2016;
4. di evidenziare il fatto che la Cooperativa Sociale Mirafiori Onlus dovrà rendicontare le spese sostenute ai sensi dell'art. 9 del regolamento (RO/008 ed.2 rev.2) e, come stabilito dalla Corte dei Conti – Regione Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014 ha l'obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa;
5. di dare atto che i provvedimenti conseguenti all'adozione della presente deliberazione verranno assunti con determinazione del Responsabile del servizio interessato.
6. di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, Dirigente Area Amministrativa e Legale – Avv. Guglielmo LO PRESTI.
7. di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato.
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000.

IL PROPONENTE:

L'Assessore  
alle Politiche Giovanili e Culturali  
Paolo Romano  
*F.to Paolo Romano*

IL REDATTORE:

L' Istruttore Amministrativo  
Uff. Sociale/Istruzione  
Carola Moro  
*F.to Carola Moro*

VISTO

Il Vice Segretario Generale  
Avv. Guglielmo Lo Presti  
*F.to Guglielmo Lo Presti*

=====

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 vengono espressi i seguenti pareri in ordine rispettivamente :

a) alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE-----

Il Dirigente Servizi Area Servizi Amministrativi e Legali

(Avv. Guglielmo Lo Presti)

F.to Guglielmo Lo Presti

b) alla regolarità contabile: FAVOREVOLE-----

Per il Responsabile di Ragioneria:

(Rag. Tecla Zaccagnino) P 2016/753

Catia Campaci

F.to Campaci

=====

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenuta meritevole di approvazione;

Acquisiti su tale proposta i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese

### DELIBERA

1. Di approvare integralmente e ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede.
2. Con successiva votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267, per consentire l'immediata effettuazione degli adempimenti conseguenti.

**IL SINDACO:**

\_\_\_\_\_ *F.to Ugo Baldi* \_\_\_\_\_  
(Ugo Baldi)

**L'ASSESSORE ANZIANO:**

\_\_\_\_\_ *F.to Ghio* \_\_\_\_\_  
(Roberto Ghio)

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE:**

\_\_\_\_\_ *F.to Guglielmo Lo Presti* \_\_\_\_\_  
(Avv. Guglielmo Lo Presti)

## **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Io sottoscritto certifico che il presente verbale viene pubblicato il giorno 1/08/2016 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

**IL RESPONSABILE DELLA  
PUBBLICAZIONE**  
F.to Catia Campaci